



La Riforma dello sport

Misure civilistiche
Registro Attività Sportive Dilettantistiche

Il lavoro sportivo

Dott. Giuliano SINIBALDI - Commercialista in Pesaro

26 Settembre 2023

Il «correttivo Bis»

D.Lgs. 29 agosto 2023 n.120 in G.U. n. 206 del 04/09/2023

- È entrato in vigore dal 05/09/2023.
- Conferma quasi integralmente le anticipazioni operate dai comunicati stampa dei ministri dello sport e del lavoro e dagli schemi del Dipartimento dello Sport.
- Definisce il quadro attuale degli adempimenti.



Il «correttivo Bis»

Riepilogo novità: gli statuti

- Gli statuti delle ASD-SSD dovranno essere adeguati entro il **31/12/2023**.
- In assenza di adeguamento è prevista la cancellazione dal RAS.
- Il mancato rispetto per 2 esercizi consecutivi dell'indice di incidenza delle attività secondarie e strumentali (c.d. «attività diverse») rispetto a quelle principali sportive dilettantistiche comporterà la cancellazione d'ufficio dal RAS (manca ancora il Decreto che deve individuare gli indici).
- Imposta di registro per **adeguamento** statuti: la registrazione dei verbali di revisione degli statuti per adeguamento alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2021 sarà esente da imposta di registro
- Viene introdotto **l'obbligo di deposito al Ras di atto costitutivo e statuto**;

Il «correttivo Bis»

Riepilogo novità: la personalità giuridica (D.Lgs 39/2021)

- le ASD che intenderanno richiedere la Personalità Giuridica attraverso la procedura semplificata tramite il RAS dovranno avere un **patrimonio minimo di 10.000 Euro** (15.000 Euro per gli ETS che svolgono attività sportiva iscritti al RUNTS).
- Il patrimonio potrà essere costituito anche da beni diversi dal denaro: in tal caso occorre perizia asseverata.
- Viene prevista una procedura analoga a quella del Codice del Terzo Settore (e del c.c. per le SSD) per il mantenimento dell'integrità patrimoniale: quando risulta che il patrimonio minimo è ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), ovvero la trasformazione dell'associazione (in associazione priva di personalità giuridica) o lo scioglimento dell'ente;

Il «correttivo Bis»

Riepilogo novità: le altre disposizioni civilistiche e fiscali

- le ASD e SSD potranno esercitare la propria attività istituzionale (sportiva dilettantistica) in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali.
- gli ETS che esercitano come attività di interesse generale anche (o solo) attività sportiva dilettantistica non dovranno necessariamente indicare tale finalità nella denominazione sociale.
- il Dipartimento dello Sport potrà iscrivere al RAS anche enti che praticano discipline sportive non riconosciute dal Coni, purché posseggano i requisiti previsti dall'articolo 6, D.Lgs. 36/2021.
- Viene abrogato l'obbligo di invio del modello EAS per le ASD ed SSD iscritte al RAS (D.Lgs 39/2021).



Il «correttivo Bis»

Riepilogo novità: il lavoro sportivo

- Obbligo di comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro sportivo – attraverso il RAS – dei rapporti di co.co.co sportiva indipendentemente dall'importo del contratto (anche se < 5.000,00 Euro).
- Esenzione dal pagamento del premio INAIL (e dai relativi adempimenti) per tutte le co.co.co sportive, indipendentemente dall'importo del contratto (attenzione: l'obbligo rimane per le co.co.co A/G).
- Sicurezza sui luoghi di lavoro: applicazione ai lavoratori sportivi che conseguono proventi inferiori ai 5.000 euro delle norme previste per i lavoratori autonomi.
- **Proroga al 31/10/2023** dei termini per le comunicazioni al RAS e versamenti dei contributi previdenziali dovuti per i co.co.co. Sportivi relativi ai periodi luglio – settembre 2023

Il «correttivo Bis»

Riepilogo novità: il lavoro sportivo - segue

- Termine per le annotazioni per lo co.co.co sportive sul **Libro Unico del Lavoro** attraverso il RAS: **30/01 dell'anno successivo**.
- aumentato a **24 ore settimanali** il limite orario al di sotto del quale la prestazione lavorativa si presume di collaborazione coordinata e continuativa.
- Il lavoratore sportivo dovrà operare nei confronti di un soggetto facente parte dell'Ordinamento sportivo, quindi non solo ASD e SSD , ma anche FSN, DSA, EPS, CONI, Sport e Salute, e anche **ogni altro soggetto tesserato** (es. atleta tesserato che paga direttamente il proprio allenatore/preparatore atletico/Personal Trainer).

Il «correttivo Bis»

Riepilogo novità: il lavoro sportivo - segue

- **Mansioni sportive (oltre alle 7 tipizzate):** devono essere definite dai regolamenti tecnici (delle FSN o DSA) delle varie discipline sportive riconosciute tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive. L'elenco dovrà essere individuato con Decreto del Ministro per lo sport entro il 31/12 di ogni anno.
- **Non sono lavoratori sportivi le co.co.co A/G:** si applicano gli adempimenti ordinari (anche se beneficiano dello stesso trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi).
- **Non sono lavoratori sportivi** gli iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (il medico, lo psicologo, il fisioterapista etc - attenzione a maestri di sci e istruttori di vela).

Il «correttivo Bis»

Riepilogo novità: il lavoro sportivo - segue

➤ **Mansioni sportive (oltre alle 7 tipizzate):**

- il DIPARTIMENTO SPORT ha richiesto alle FSN di emanare il regolamento tecnico indicante le mansioni rientranti tra quelle necessarie allo svolgimento della pratica sportiva ai sensi dell'art. 25, c. 1-ter, D.Lgs 36/2021 (comma inserito dal correttivo bis).
- Le FSN devono, entro il 6 ottobre, definire l'elenco mansioni necessarie allo sport, descrizione e contenuto della mansione, motivazione dell'esistenza della mansione.
- successivamente (pare entro il 20 ottobre – ma non vi sono disposizioni ufficiali in merito) CONI e CIP inoltreranno al Dipartimento sport per l'approvazione dell'elenco e la pubblicazione dello stesso.
- Solo da quel momento sarà possibile sapere con certezza come inquadrare le ulteriori figure di lavoratori sportivi («ogni altro tesserato») previste dalla norma.

Il «correttivo Bis»

Riepilogo novità: il lavoro sportivo - segue

- **Lavoro occasionale:** viene reintrodotta la possibilità di avvalersi di collaboratori sportivi occasionali ma, in tal caso, si applicherà il regime ordinario (e non quello agevolato sportivo).
- **Dipendenti pubblici:** l'autorizzazione potrà avvenire anche con il meccanismo del silenzio assenso. Non saranno tenuti all'autorizzazione gli appartenenti ai corpi civili e militari dello Stato distaccati presso gli enti sportivi affilianti;
- **IRAP:** i compensi erogati ai co.co.co sportivi < 85.000 euro annui per percettore saranno esenti da Irap;
- **Contributo a piccole ASD:** è stato stanziato un contributo in favore ASD e SSD con entrate < 100.000 Euro a fronte dei versamenti INPS dovuti sui compensi del periodo luglio/novembre 2023. Il contributo sarà erogato con modalità che saranno stabilite con apposito Decreto

Prospettive future

Articolo 9, L. 9 agosto 2023 n. 111: Delega al Governo per la Riforma fiscale

Ulteriori principi e criteri direttivi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

...

l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore,..., e con il diritto dell'Unione europea, i regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, ...;

m) **Completare e razionalizzare le misure fiscali previste per enti sportivi e il loro coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario** con l'obiettivo di favorire tra l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e soggetti svantaggiati...".

Le nuove disposizioni in materia di IVA



D.L. 22/06/23, n. 75, conv. L. 10/08/23, n. 112 (in G.U. 16/08/23, n. 190)

Art. 36 bis: “Regime IVA per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva»

Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle **persone** che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di **organismi senza fine di lucro**, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, **sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.**

- Esenti da IVA = COMMERCIALI (ai fini IVA) ma non assoggettate ad IVA
- Soggette ai normali obblighi: fatturazione (elettronica) + registrazione + dichiarazione
- Esonero da obblighi se: ASD/SSD è in regime 398 OPPURE opta per dispensa adempimenti per attività esenti (art. 36-bis DPR 633/1972)



D.L. 22/06/23, n. 75, conv. L. 10/08/23, n. 112 (in G.U. 16/08/23, n. 190)

Art. 36 bis: “Regime IVA per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva»

*Le prestazioni dei **servizi didattici e formativi** di cui al comma 1, rese **prima della data di entrata in vigore** della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione **dell’articolo 10, primo comma, numero 20**), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.*

- La disposizione va a «correggere» la risposta ad interpello 322 del 27/07/2022 sui corsi di nuoto
- Norma di interpretazione autentica: si applica anche per il passato – utile in caso di contenzioso
- Dubbi su compatibilità della norma con direttiva IVA (cfr. causa C-373/19)

D.L. 22/06/23, n. 75, conv. L. 10/08/23, n. 112 (in G.U. 16/08/23, n. 190)

Esenzione IVA Vs De-commercializzazione

- **La norma non abroga l'art. 4, c. 4, del DPR 633/1972** (de-commercializzazione dei corrispettivi specifici), cioè la disposizione che consente – previa verifica dei «requisiti qualificanti» di non assoggettare ad IVA i corrispettivi specifici incassati (quote corsi sportivi-abbonamenti etc) dalle ASD in possesso dei «requisiti statutari qualificanti»
- Le ASD in possesso del solo C.F. non sono obbligate ad aprire la P.IVA: possono continuare ad applicare l'art. 4, c. 4, del DPR 633/1972
- Le ASD in possesso di P.IVA e le SSD possono optare se transitare nel nuovo regime di esenzione o, avendone i requisiti, continuare ad applicare l'art. 4, c. 4, del DPR 633/1972
- Art. 90, c1, L. 289/2002: alle SSD si applicano TUTTE le disposizioni tributarie previste in favore delle ASD – quindi anche l'art. 4, c. 4, DPR 633/1972. Questa estensione è stata in qualche sede messa in dubbio

D.L. 22/06/23, n. 75, conv. L. 10/08/23, n. 112 (in G.U. 16/08/23, n. 190)

Esenzione IVA Vs De-commercializzazione - segue

- La nuova esenzione si applica sicuramente anche alle SSD
- La nuova esenzione si applica anche nei confronti di non soci/non tesserati (i corrispettivi rimangono imponibili ai fini delle II.DD.)
- La nuova esenzione si applica anche in assenza dei «requisiti qualificanti» (i corrispettivi rimangono imponibili ai fini delle II.DD.)

Esenzione IVA servizi sportivi – nuovi commi 4 e 5, art. 10, D.P.R. 633/1972

Articolo 5, comma 15-quater, lettera b), D.L. 146/2021

- **Dal 01/07/2024 (salvo proroghe) l'art. 4, c. 4, del DPR 633/172 (de-commercializzazione dei corrispettivi specifici), sarà abrogato**
- Verrà introdotta una nuova ipotesi di esenzione IVA per i corrispettivi incassati da ASD per attività esercitate nei confronti di persone (non più soci o tesserati) che esercitano lo sport e l'educazione fisica e nei confronti di ASD affiliate al medesimo organismo, i rispettivi soci e tesserati;
- Le ASD dovranno possedere i medesimi requisiti qualificanti di oggi (assenza scopo di lucro, democraticità etc);
- L'esenzione si applicherà a condizione che l'attività non sia esercitata in regime di concorrenza con soggetti che operano quali imprenditori commerciali



Esenzione IVA servizi sportivi – nuovi commi 4 e 5, art. 10, D.P.R. 633/1972

Articolo 5, comma 15-quater, lettera b), D.L. 146/2021

- La nuova norma fa riferimento solamente alle ASD. Non cita le SSD;
- Rimane comunque in vigore l'art. 90, c. 1, L. 289/2002;
- La direttiva UE (art. 32) non fa riferimento alle associazioni ma agli organismi senza scopo di lucro
- L'art. 36-bis, D.L. 75/2023 (in vigore dal 17/08/2023) fa invece riferimento agli organismi senza scopo di lucro
- Come si coordineranno le due disposizioni?



LA RIFORMA DELLO SPORT E DEL LAVORO SPORTIVO

D. Lgs 36/2021 e D.Lgs 39/2021

Integrati dal decreto «correttivo bis» – in vigore dal 05/07/22023

Le novità, modifiche o integrazioni apportate dal «correttivo bis» rispetto alla versione previgente sono indicate in rosso nelle slides che seguono



LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI


**Disposizioni civilistiche
artt. 6 – 12 D. Lgs 36/2021 + D.Lgs 39/2021**



I soggetti che operano nello sport dilettantistico

Enti sportivi Dilettantistici «puri»

- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)
- Società Sportive Dilettantistiche a r.l. (SSD)
- Società Cooperative Sportive Dilettantistiche (SCSD)




Iscritti al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RAS)

c/o il Dipartimento dello Sport

Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva dilettantistica

- Associazioni Promozione Sociale (APS)
- Organizzazioni di Volontariato (ODV)
- Enti Generici del Terzo Settore (ETS)
- Imprese Sociali (IS)



Iscritti al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) c/o il MLPS

+ RAS

Art. D.LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**

ART.90 comma 18 L.289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, **compresa l'attività didattica;**

Enti Sportivi Dilettantistici Requisiti statutarî – art. 7 Decreto 36

Esercizio di attività sportiva in via stabile e principale

L'oggetto sociale dovrà prevedere

- **L'esercizio**
- **in via stabile e principale**
- **organizzazione e gestione**
- **di attività sportive dilettantistiche**, ivi **comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza** all'attività sportiva dilettantistica

Le nuove Clausole Statutarie – un esempio

L'esercizio di attività Sportiva in via principale

Art. ... Oggetto sociale

1. L'associazione, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva – alle seguenti discipline sportive, così come regolamentate dalla Federazione Italiana di cui accetta gli statuti ed i regolamenti .
2. Con delibera del Consiglio Direttivo, da ratificarsi da parte dell'assemblea ordinaria dei soci, l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive, anche paralimpiche e potrà deliberare di affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, purché tali affiliazioni siano compatibili con l'affiliazione principale allo CSEN, e nel rispetto delle norme e dei regolamenti sportivi del Coni e del Cip.



Le nuove Clausole Statutarie – un esempio

L'esercizio di attività Sportiva in via principale

Art. ... Oggetto sociale - segue

3. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:
- a) organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle discipline sportive praticate, nonché corsi di attività sportive, preparazione atletica, attività fisiche, motorie, psicomotricità, e camps;
 - b) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
 - c) organizzare e promuovere gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi;
 - d) organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;

Requisiti statutari per ASD/ETS (SSD/I.S.)

- Se le ASD/SSD assumono la qualifica di ETS/Imprese Sociali il requisito di svolgimento in via principale dell'attività sportiva non è richiesto;
- Per questi enti lo svolgimento di attività di interesse generale diverse da quelle sportivo-dilettantistiche è assimilato alle attività principali;
- Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del cc, ad eccezione della disciplina della distribuzione degli utili e della devoluzione del patrimonio

Requisiti statutari: mancato adeguamento

- Correttivo bis – art. 7, nuovo comma 1 quater:
 - La mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione dallo stesso
-
- Correttivo bis – art. 7, nuovo comma 1 quater:
 - **Termine per adeguamento: 31/12/2023**

Requisiti statutari – art. 9 Decreto 36

Attività secondarie e strumentali - condizioni

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali solo **a determinate condizioni**:

- **Siano previste nello statuto** (necessità di adeguare gli statuti attuali)
- **Abbiano carattere secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali/principali
- **secondo criteri e limiti definiti con decreto** dell’Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

N.B.!! Stessa formulazione art. 6 C.T.S.

Attività Secondarie e Strumentali – D.M. 19.05.2021 n. 107

Il decreto, con riferimento all'art. 6 del C.T.S.:

Fissa un limite quantitativo massimo che i ricavi delle **Attività Diverse** – considerate sempre di natura commerciale – svolte dagli Enti del Terzo Settore (comprese le A.P.S.) non possono superare:

- **30% delle entrate complessive dell'ente**
OPPURE
- **66% dei costi complessivi dell'ente** - fra i quali vanno tenuti in considerazione i costi figurativi dei volontari e altre componenti «figurative»

Requisiti statutarî – art. 9, c. 1 ter, Decreto 36

Attività secondarie e strumentali – intervento del **correttivo bis**

Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 (30% entrate o 66% costi complessivi) comporta la cancellazione d'ufficio dal RAS

Requisiti statutarî – art. 9, c. 1 bis, Decreto 36

Attività secondarie e strumentali – intervento del correttivo 1

Le seguenti entrate:

- sponsorizzazione e pubblicità;
- cessione dei diritti e indennità di formazione atleti;
- gestione impianti e strutture sportive (corsistica);

Pur rimanendo «attività diverse», non rilevano ai fini dei limiti da definire con il decreto di cui sopra

Requisiti statutarî – art. 9 Decreto 36

Attività secondarie e strumentali

Problema (potenziale) del rispetto dei limiti

- Entrate del BAR/Ristorante;
- Entrate da vendita materiale sportivo;
- Corsi per attività diverse da quelle sportive (musica – doposcuola etc);
- Entrate dei centri estivi (se non si fanno solo attività sportive);
- Corsi in discipline sportive «non riconosciute»
-

N.B!! I collaboratori che operano nelle attività diverse **NON** possono essere inquadrati come collaboratori sportivi

Le nuove Clausole Statutarie – un esempio

L'esercizio di attività «diverse»

Art. ... Attività diverse, secondarie e strumentali

1. L'Associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri ed i limiti determinati dalla legge.
2. In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
 - esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
 - cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
 - costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
 - gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri soci, dei tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;

Le nuove Clausole Statutarie – un esempio

L'esercizio di attività «diverse» - segue

- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci, simpatizzanti, e dei tesserati dell'Organismo di affiliazione cui si iscriverà;
- organizzare, coordinare e gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.
- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

Le nuove Clausole Statutarie – un esempio

L'esercizio di attività «diverse» - segue (soprattutto per le SSD)

3. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive. Potrà acquisire, anche in regime di affitto, cedere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale, assumere mutui e finanziamenti, anche fondiari, concedere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, garanzie, anche reali, fidejussioni ed avalli;
4. La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio o che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività

Requisiti statutarî – art. 7 e 9 Decreto 36

Adeguamento degli statuti - riepilogo

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, è **elemento essenziale** da inserire in statuto
- **Devono** essere comprese anche la didattica, la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
- **Può (opportunità, non obbligo)** essere previsto lo svolgimento di altre attività (art. 9 "attività secondarie e strumentali") ad es culturali, o artistiche, o commerciali, unitamente, ed a supporto, a quelle sportive, che devono rappresentare l'oggetto dell'attività principale.
- Tali attività saranno considerate «**diverse**», e **dovranno essere esplicitamente previste, altrimenti** non sarà possibile esercitarle.
- le attività di sponsorizzazione, pubblicità, merchandising, gestione di posti di ristoro, ecc. dovranno essere indicate quali attività secondarie e strumentali.

Adeguamento degli statuti

- Occorre modificare il vigente statuto se attualmente in regola alle previsioni dell'art. 90 della legge 289/2002 e all'art. 148 TUIR?
- Le modifiche si possono fare con la sola assemblea ordinaria?
- In caso di nuova costituzione di ASD/SSD prima del 1.7.2023 si devono applicare le nuove norme?

Verificare i temi dell'oggetto sociale, delle attività diverse e dell'incompatibilità delle cariche

occorre **assemblea straordinaria**

(non è prevista deroga che consenta ass. ordinaria per le modifiche di adeguamento statutario come per gli Enti del terzo settore)

Per le SSD la modifica dello statuto deve avvenire con ATTO PUBBLICO (con atto notarile)

Idem per le ASD in possesso della Personalità Giuridica

Si consiglia di prevedere già clausole statutarie adeguate alle disposizioni del D.Lgs 36/2021

Requisiti statutari – art. 8 Decreto 36

Distribuibilità parziale degli utili

in analogia con il sistema delle imprese sociali gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di **società** potranno:

- **Destinare una quota degli utili** ad aumento gratuito del capitale sociale (inferiore al 50% degli utili di esercizio e nei limiti dell'indice ISTAT di inflazione annua);
- **Distribuire utili ai soci**, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- **Rimborsare al socio** il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo gli indici di cui sopra.

ATTENZIONE: problema compatibilità con art. 148, c. 8, lett. a) - f), T.U.I.R. ai fini della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici

Requisiti statutarî – art. 8 Decreto 36

Assenza di scopo di lucro

- Viene riformulato il concetto di **assenza di scopo di lucro**;
- per la quantificazione del “**lucro indiretto**” viene richiamato *l’art.3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 112/2017* (Imprese Sociali), il che comporta, rispetto all’attuale situazione, l’individuazione di indici a livello puntuale, ancorché di non semplicissima interpretazione;
- Viene ampliata (mutuando la disciplina delle imprese sociali) la platea dei soggetti “sotto osservazione”, aggiungendo ai “*soci ed associati*”, anche le figure “***lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto***”

Requisiti statutarî – art. 8 Decreto 36

Lucro indiretto: il «salary cap»

Costituirà «distribuzione indiretta di utili» (tra le altre ipotesi):

- La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quanto previsto dall'art. 3, c. 2, lett. b), D.Lgs 112/2017 (disciplina delle imprese sociali):

retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

Requisiti statutarî – art. 8 Decreto 36

Lucro indiretto: il «salary cap»

- Cfr. nota MLPS 2088 del 20/07/2020;
- Quali CCNL? Quale inquadramento?
- CCNL impianti sportivi e palestre – Confcommercio/CGL,CSL,UIL: per istruttori sportivi area distribuzione indiretta di utili opera da 8,82 €/ora (liv. 7) a 14,30 €/h (livello Q);
- Dovranno essere predisposti e sottoscritti i CCNL di riferimento per le diverse attività e discipline sportive

Requisiti statutari – art. 11 Decreto 36

Incompatibilità

Viene ampliato il regime **dell'incompatibilità degli amministratori** a ricoprire cariche societarie nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS:

- L'incompatibilità non è più legata "*alla medesima carica*", come previsto dall'art. 90
- ma si estende a "*qualsiasi carica*" in altre a.s.d. o s.s.d nell'ambito della medesima FSN, DSA, EPS

Problema interpretativo: si fa riferimento solo alle cariche societarie/associative o anche a cariche di natura sportiva/lavoristica?

Es. consigliere ASD «X» e allenatore ASD «Y» (nell'ambito stessa FSN/EPS?)

Dovrebbe farsi riferimento solo alla carica associativa

Locali Utilizzati – art. 7-bis (correttivo bis)

Le sedi delle ASD e SSD in cui si svolgono le attività statutarie, purchè di tipo non produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 02 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica



Iscrizione al RAS

Art. 6 decreto 39 + Regolamento RAS . All. 1 – lett. F)

Ogni ente sportivo, **per il tramite degli Organismi sportivi di affiliazione** deve caricare i seguenti atti:

1. Atto Costitutivo e Statuto Vigente (con data documento o dichiarazione sostitutiva);
2. Ragione sociale, natura giuridica, CF e P.IVA, sede legale e recapiti;
3. Dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
4. I dati dei tesserati;

- Non devono essere caricati il bilancio, l'elenco degli impianti utilizzati e i contratti di lavoro sportivo (vanno comunicati con le procedure del lavoro)

RAS- Regolamento Dip. Sport 27/03/2023

Art. 5 – requisiti iscrizione – lett. e)

- Gli ESD devono svolgere attività sportiva, **compresa** l'attività didattica e formativa (nelle discipline sportive riconosciute dal CONI e Dip. Sport);
- In particolare ... devono trasmettere con apposita dichiarazione ... tramite l'Organismo di Affiliazione ... non oltre 180 gg dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di **ALMENO UN'ATTIVITA' SPORTIVA O DIDATTICA O FORMATIVA**

LA NUOVA DISCIPLINA DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI



personalità giuridica

Asd **con e senza** personalità giuridica



Diversa modalità costitutiva - diversi controlli - diverse formalità



Diversa responsabilità per debiti del sodalizio:

- CON P.G.: Autonomia patrimoniale perfetta
- SENZA P.G.: Autonomia patrimoniale imperfetta (art. 38 c.c.)

personalità giuridica – situazione attuale

Asd senza personalità giuridica

- iter di costituzione semplice;
 - non è richiesto l'atto notarile ma un semplice accordo scritto tra gli associati (da registrare all'Agenzia Entrate per benefici fiscali);
 - devono rispettare requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2021 (ex art. 18 L. 289/2002);
 - nessun controllo sul patrimonio iniziale
- 
- Minori garanzie per i terzi
 - Autonomia patrimoniale imperfetta ex art. 38 c.c.: risponde (solidalmente ed illimitatamente) dei debiti dell'associazione anche chi ha agito in nome e per conto della stessa

personalità giuridica – situazione attuale – c.c. + DPR 361/2000

Asd con personalità giuridica Iter costitutivo:

- Atto pubblico per la costituzione (atto notarile);
- Rispetto requisiti ex art. 16 c.c.;
- Meritevolezza dello scopo;
- Congruità del patrimonio al raggiungimento dello scopo = tutela per i terzi;
- Richiesta da effettuare alle Prefetture o alle Regioni
- iscrizione nel Registro delle persone giuridiche



Con la riforma cambia!

personalità giuridica

Art. 7 e 14 decreto 39

- Le ASD possono, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquisire la P.G. mediante l'iscrizione al Registro
- Occorre predisporre l'atto costitutivo (o la variazione statutaria) attraverso **atto pubblico (notaio)**;
- Il notaio verifica le condizioni previste dalla legge e deposita l'atto c/o la FSN – DSA – EPS indicati nell'atto inviano l'atto al RAS con richiesta di riconoscimento della P.G.
- In caso di richiesta della P.G. da parte di ASD già iscritta al RAS il notaio richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di P.G.
- **E' prevista una soglia minima patrimoniale di 10.000,00 €** (nel T.S. 15.000,00 €) – Se il patrimonio non è costituito da denaro è necessaria una perizia di stima redatta da un Revisore Legale

personalità giuridica

Art. 7 e 14 decreto 39

- **E' prevista la medesima disciplina del T.S. per il mantenimento dell'integrità patrimoniale (copertura perdite);**
- in caso di riduzione del patrimonio minimo al di sotto del limite legale, vengono previste le medesime disposizioni del c.c. in materia di società di capitali, con conseguenti responsabilità degli amministratori dell'ente;
- **Per dimostrare la sussistenza di un patrimonio netto positivo è necessaria la predisposizione di un bilancio in senso tecnico (S.P. + Conto Economico);**
- **Conseguentemente, è necessario un impianto contabile nella forma della contabilità ordinaria (partita doppia) – indipendentemente dall'assenza di uno specifico obbligo normativo.**

Situazione di equilibrio patrimoniale



PATRIMONIO NETTO
(Garanzia per i terzi)
Deve essere > 10.000 €



Situazione di squilibrio/Deficit

PATRIMONIO NETTO negativo

Responsabilità Amministratori

ATTIVO

PASSIVO (DEBITI)

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

**Disposizioni tributarie
Artt. 12 e 52 D. Lgs 36/2021
+ coordinamento normativo**



«ABROGAZIONI»

1. Art. 52, D. Lgs. 36/2021: a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (01/07/2023) sono abrogati:
articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (che vengono sostituiti da analoghi articoli del D.Lgs. 36)
2. Art. 17, D.Lgs. 39/2021:a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (31/08/2022) è abrogato l'art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186

Il CONI non è più «l'unico organismo certificatore» dell'effettiva attività sportiva dilettantistica svolta dalle ASD/SSD

Il ruolo di certificazione dell'attività sportiva dilettantistica viene trasferito al RAS



Enti sportivi dilettantistici «puri» (non ETS)

Vengono confermate:

- **L. 398/1991;**
- Art. 25, L. 133/1999: non concorrenza formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e per un numero max due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato in € 51.645,68 di
 - a) proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
 - b) proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.
- Non commercialità dell'attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali (quote associative – art. 148, c. 1, Tuir);
- **De-commercializzazione corrispettivi specifici** da soci e tesserati (art. 148, cc. 3 e 8, Tuir) – **attenzione: attività «diverse» non sono più de-commercializzabili, salvo intervento legislativo/di prassi (circolare AdE);**



Enti sportivi dilettantistici «puri» (non ETS)

Vengono confermate (segue):

- Non applicabilità delle disposizioni in materia di perdita di qualifica di ente non commerciale per le associazioni sportive dilettantistiche (art. 149, c. 4, Tuir);
- Presunzione natura pubblicitaria spese di sponsorizzazione in favore di ASD e SSD;
- Detraibilità spese fino a 210€ annui per la frequenza a corsi sportivi da parte di ragazzi (fino a 18 anni);
- Esenzione imposta di bollo su atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da Asd e SSD;

Iscrizione al RAS

Art. 6 bis decreto 39 – **integrazione correttivo bis**

- **Le ASD e SSD iscritte al RAS non dovranno più presentare il Mod. EAS**
- I dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, previsti dall'art. 30, D.L. 185/2008, andranno comunicati in apposita sezione del RAS

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs. 36/2021 – Titolo V



LA NUOVA DISCIPLINA

Cambia tutto!!!

**Il regime dei compensi sportivi ha cessato di esistere il
30/06/2023**

N.B!! Regime tributario disciplinato dal «principio di cassa»: i compensi del mese di giugno e precedenti pagati dal 01/07/2023 in avanti dovranno essere trattati con il nuovo regime



LA NUOVA DISCIPLINA

D.Lgs 36/2021 integrato dal decreto «correttivo 1»
(D.Lgs 05.10.2022 n. 163 – G.U. 02/11/2022), **dal decreto**
«milleproroghe» (Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di «Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - G.U.
27/02/2023) e dal **decreto «correttivo bis»** (D.Lgs. 29 agosto 2023 n.120
in G.U. n. 206 del 04/09/2023)

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs 36 – Titolo V – Artt. 25-42

- Articolo 25 – Lavoratore Sportivo
- Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici
- Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'era del dilettantismo
- Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari
- Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti
- Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
- Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

- Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 35 – Trattamento pensionistico
- Articolo 36 – Trattamento tributario
- Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo
- Articolo 39 – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport
- Art. 40 – promozione della parità di genere
- Art. 41 – riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport;
- Art. 42 – assistenza nelle attività motorie e sportive

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs 36 – Titolo V – Artt. 25-40

- Nuovo principio – base: **è lavoratore sportivo chi esercita le attività sportive verso un corrispettivo;**
- Vi è un **ribaltamento del precedente paradigma;**
- I collaboratori delle ASD/SSD possono operare come **lavoratori** o come **volontari;**

Decreto correttivo

- Viene eliminata la figura dell'amatore, sostituita da quella del volontario che, come nella disciplina del Terzo Settore, **potrà percepire esclusivamente rimborsi spese;**

LAVORATORE SPORTIVO

- Causa: prestazione lavorativa
- Rapporto sinallagmatico: Scambio tra prestazione e retribuzione
- **Presunzione di onerosità**

COLLABORATORE VOLONTARIO

- Causa ludica/associativa: comunione di scopo solidaristico, non di lucro
- Assenza del rapporto sinallagmatico
- **Presunzione di gratuità**

I volontari – Art. 29 D.Lgs 36/2021

- Mettono a disposizione il proprio tempo e le loro capacità in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti;
- Possono operare anche nell'attività sportiva, nella formazione, didattica e preparazione degli atleti;
- Le prestazioni dei volontari **non sono retribuite in alcun modo**, nemmeno dal beneficiario;
- **Devono essere assicurati per RCT** – si applica l'art. 18. c. 2, D.Lgs 117/2017 (codice TS);
- **I volontari tesserati non devono essere assicurati INAIL** – si applica esclusivamente l'assicurazione infortuni collegata al tesseramento, di cui all'art. 51, L. 289/2002 (art. 34, c. 4, D.Lgs 36/2021).

I volontari – Art. 29 D.Lgs 36/2021

- Possono essere **rimborsate esclusivamente le spese documentate** sostenute per il vitto, l'alloggio, il viaggio e il trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
- Viene introdotta la possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi spese anche in assenza di documentazione:
 - fino ad un massimo di 150 Euro mensili;
 - previa delibera del C.D. dell'A.S.D. in merito alla tipologia di spese rimborsabili
 - a fronte di autocertificazione del volontario circa l'effettività della spesa sostenuta.

Tali rimborsi non costituiscono reddito per il percipiente

I volontari – Art. 29 D.Lgs 36/2021

- Le prestazioni **sportive** dei volontari **sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro** retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva
- Non è stata confermata l'esimente esplicita del dirigente volontario compatibile con l'attività sportiva remunerata perché incompatibile con le disposizioni del CTS. (il che non significa che il dirigente che non percepisce compensi a tale titolo non possa operare quale lavoratore sportivo)

I PREMI – Art. 36 c. 6 – quater – tratt.to tributario

- Premi versati a **atleti e tecnici tesserati**;
 - **Per i risultati ottenuti** nelle competizioni sportive;
 - Anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali;
 - Da parte di CONI – CIP – FSN- DSA – EPS – ASD e SSD.
-
- Si applica l'art. 30, DPR 600/1973;
 - **saranno assoggettati a ritenuta fiscale a titolo di imposta del 20%, indipendentemente dall'importo**;
 - non saranno assoggettati a contribuzione previdenziale (non costituiscono prestazioni lavorative);
 - Applicabilità dubbia se il premio costituisce integrazione di un contratto lavorativo (dipendente o co.co.co).

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

SONO LAVORATORI
SPORTIVI

Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore Tecnico

Direttore Sportivo

Preparatore atletico

Direttore di gara

UOMO O DONNA

SETTORE
PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO

esercitano attività sportiva verso il pagamento di un corrispettivo nei confronti di un
soggetto iscritto al RAS
o Vs FSN, DSA, EPS, CONI, Sport e Salute o **Vs singoli tesserati**

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Intervento del correttivo bis

SONO LAVORATORI
SPORTIVI (anche)

- i **tesserati** che svolgono le mansioni necessarie, sulla base dei regolamenti **tecnici** degli enti affilianti, come necessarie allo svolgimento di attività sportiva
- ad esclusione delle co.co.co Amministrativo Gestionali;
- ad esclusione di coloro che forniscono prestazioni in relazione alle quali sono iscritti in albi o ordini professionali

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Mansioni necessarie - intervento del correttivo bis

Le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sono:

- definite dai regolamenti tecnici delle FSN e DSA (non dagli EPS);
- approvate con decreto dal Ministro per lo sport;
- comunicate al Dipartimento dello sport che tiene l'elenco (valido per tutti) e lo aggiorna entro il 31/12 di ogni anno

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co AG)

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

Accompagnatori (salvo previsione regolamenti FSN)

Altre figure non citate (es. i c.d. «fac totum»)

Gli iscritti ad albi professionali

I prestatori d'opera occasionali «Pres.To»

I Volontari

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

Art. 25 c. 6 – bis e ter – arbitri e giudici di gara

- Per i direttori di gara e per i soggetti che ... sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive **non è necessario un contratto ma è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN, DSA o EPS, ai sensi dei rispettivi regolamenti;**
- **Possono percepire i rimborsi spese documentati per le trasferte fuori del territorio comunale**
- **Possono percepire rimborsi forfettari di spesa per attività svolte anche nel comune di residenza fino a 150 € mensili (si applica la stessa disciplina dei volontari);**
- **Se percepiscono compensi dovranno essere inquadrati come lavoratori sportivi ma con adempimenti diversi a carico del datore di lavoro (FSN – DSA – EPS – singole ASD/SSD se previsto dai regolamenti) – vedi slides adempimenti**

Dipendenti Pubblici (Art. 25 – D. Lgs. 36)

- possono prestare la propria attività nell'ambito delle asd/ssd purchè:
 - fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
 - a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari
 - previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza (se volontari non serve autorizzazione)
- Se l'attività è retribuita:
 - È necessaria autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (si applica il silenzio assenso decorsi 30 gg.)
 - si applica il regime previsto per le co.co.co sportive, sia a livello fiscale che previdenziale
- Possono inoltre ricevere premi ai quali si applica il relativo regime fiscale (ritenuta a titolo di imposta 20%)

Compatibilità lavoro sportivo con trattamenti pensionistici

- La riforma non affronta il problema
- Si applicano le regole generali
- E' necessario verificare le singole posizioni dei collaboratori pensionati (es. quota 100 non è compatibile)

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs 36 – Titolo V

Regola generale

- Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, **in relazione alle modalità di svolgimento**, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro: lavoro subordinato, co.co.co, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo con modalità professionali (P. IVA)
- “Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario” (art. 25, c. 5)
- per quanto non regolato diversamente dal decreto “è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi” (art. 36, c. 2)

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Tipologie di rapporti di lavoro sportivo

Lavoro subordinato

Collaborazione
Coordinata e
Continuativa
(Art. 409, c. 1, n. 3, c.p.c.)

Lavoro Autonomo

- Professionale (P.IVA)
- Sportivo «atipico»
- Occasionale ???

Relazione illustrativa al correttivo 1:

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati e tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di un'attività sportiva a carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti di una collaborazione occasionale

Lo screening

Denominazione	titolo	ruolo	n. ore settimana	compenso		altri incarichi	inquadramento	Note
Tizio	Laurea Sc. Motorie	coordinatore palestra	40	1.500,00	NO		Lav. Dipendente sportivo	
Caio	Laurea Sc. Motorie	Istruttore corsi + P.T.	20	1.000,00	SI	Istr. Nuoto + all.re Basket	P.IVA	
Sempronio	FGI/EPS	istruttore	15	500,00	NO	Pensionato	co.co.co sportivo	Verificare compatibilità pensione
Maria	FGI/EPS	istruttore	10	300,00	SI	3 palestre + Pallavolo	P.IVA	
Giovanna	ragioniera	segreteria	20	600,00	NO		co.co.co AG	
Francesca	nessuno	istruttore	6	200,00	NO	dipendente comune	co.co.co sportivo	richiedere autorizzazione
Mario	nessuno	Fac - Totum	18	600,00	NO		Lav. ORDINARIO (dip.te?)	salvo reg.to FGI
Graziella	Studentessa	Istruttore	3	100,00	NO		co.co.co??? Occ.le??? Volontaria???	verificare rimborsi spese
Ernesto	Studente	Atleta	18	500,00	NO		co.co.co?? Premi???	verificare rimborsi spese
Paolo	Laurea Sc. Motorie + FGI	Allenatore	18	500,00	NO	dipendente banca banca	co.co.co??? Premi???	verificare rimborsi spese



Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo Art. 28 D. Lgs. 36

si presume la natura di lavoro autonomo, nella forma del co.co.co se:

- a) La durata delle prestazioni non supera le **24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN-DSA-EPS



Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo Art. 28 D. Lgs. 36

Presunzione legale relativa

- Superabile con prova contraria (del lavoratore, degli organi ispettivi);
- Principio di indisponibilità del rapporto di lavoro
 - a) Corte di Cassazione – Ordinanza 26 novembre 2020, n. 27077
 - b) Corte Costituzionale, sentenze 25 marzo 1993, n. 121 e 23 marzo 1994, n. 115
- Opportuna, nei casi più delicati, la procedura di certificazione del rapporto di lavoro

Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo Art. 28 D. Lgs. 36

Come si conteggiano le 24 ore settimanali?

- a) Come durata settimanale in ogni settimana lavorativa?
- b) Come media settimanale nel corso della durata del rapporto?

Risposta Dipartimento Sport a quesito FIP:

Si calcolano settimana per settimana  **criticità**

Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Art. 28 D.Lgs. 36

Se si superano le 24 ore?

- a) Non scatta automaticamente la presunzione di lavoro subordinato;
- b) Se le modalità del rapporto di lavoro sono compatibili, il rapporto può continuare ad essere qualificato co.co.co;
- c) Opportuna la procedura di certificazione del rapporto di lavoro

Il lavoro sportivo subordinato - Art. 26

E' un contratto di lavoro subordinato «più leggero»

- Può essere a termine (max 5 anni);
- E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato tra le stesse parti;
- E' ammessa la cessione del contratto (secondo i regolamenti federali);
- E' possibile prevedere una clausola compromissoria;
- Non si applicano una serie di clausole previste dallo statuto dei lavoratori e dalla legislazione sul lavoro;



CO.CO.CO Amministrativo-gestionali - Art. 37 D.Lgs. 36

- **Non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo;**
- Quindi ad esse non si applica la presunzione ex art. 28, c. 2 se durata settimanale è < 24 ore;
- **Devono essere co.co.co «genuine»** (altrimenti opera la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato ordinario);
- Se genuine, si applica il trattamento tributario e previdenziale delle co.co.co sportive;
- **Gli adempimenti restano quelli ordinari** (come oggi): comunicazione preventiva centri impiego, LUL, busta paga etc – le semplificazioni sono riservate ai soli lavoratori sportivi;



Lavoro sportivo - Trattamento tributario (artt. 25 e 36)

Lavoro subordinato



Reddito lavoro dipendente – artt. 49 e 51 Tuir

Co.co.co



Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art 50 e 52 del TUIR

Lavoro autonomo
professionale



Art. 53 e 54 del TUIR + P.IVA (possibile regime forfettario)

Lavoro autonomo
occasionale



Art. 67 del TUIR

Per tutte le categorie



Esenzione fiscale primi 15.000,00 €

Per le co.co.co sportive



non concorrenza alla base imponibile IRAP fino a 85.000 € di compenso individuale

Lavoro sportivo - Trattamento tributario (artt. 25 e 36)

Lavoro subordinato

co.co.co

1. La soglia esente si applica anche al lavoro subordinato?

Si ritiene di sì, anche se il termine utilizzato (compensi) potrebbe creare dubbi – la relazione illustrativa, sul punto, utilizza il termine generico «lavoratori», specificando che l'esenzione dovrebbe agevolare le piccole realtà e compensare il maggior onere previdenziale

2. Superata la soglia esente, spettano le detrazioni per lavoro dipendente e assimilati (no tax area) e il TIR?

art. 36, c. 6, D.Lgs 36/2021 ... qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di € 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente per la parte eccedente tale importo...

Lavoro sportivo - Trattamento tributario (artt. 25 e 36)

Esenzione fiscale primi 15.000,00 €

compensi anno 2023 – precisazione del milleproroghe

- Se lo sportivo ha percepito nei primi sei mesi dei compensi disciplinati dalla «vecchia normativa» (art. 67 Tuir) tali compensi concorrono alla formazione della franchigia dei 15.000,00 €

Es. compensi percepiti dal 01/01/2023 al 30/06/2023 10.000,00



Compensi in franchigia post 01/07/2023 $(15.000 - 10.000) = 5.000$

Lavoro sportivo - Trattamento Previdenziale

Art. 35 D. Lgs 36

- La **gestione previdenziale di riferimento** è diversa in relazione alla tipologia di rapporto:
- Dipendenti: Fondo Pensione Sportivi Professionisti c/o INPS (sia professionisti che dilettanti);
 - (solo dilettantismo) Co.co.co, P.IVA ed Occasionali: Gest. Separata INPS;
 - Soggetti iscritti alla gestione «ex ENPALS»: 6 mesi di tempo per optare;

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

- **Fino a 5.000 euro:** esenzione da contributi **INPS**
- **da 5001 a 15.000:** si verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95;
- **superati i 15.000 euro** si pagheranno sia i contributi inps che l'irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali
- Il percipiente deve **autocertificare i compensi percepiti** (ai fini del superamento soglie esenzione);

ATTENZIONE: esenzione INPS non si applica ai lavoratori dipendenti (pagano contributi INPS dal primo Euro di compenso)



Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Dati Agenzia Entrate relativi ai compensi sportivi dilettantistici erogati nell'anno d'imposta 2019 (ultimo anno prima della pandemia)

	FASCIA < 5	FASCIA DA 5 A 10	FASCIA DA 10 A 15	FASCIA > A 15	TOTALE
N. PERCIPIENTI	404.913	65.133	15.208	9.900	495.154
IMPORTI EROGATI	755.556.063	521.064.000	166.592.793	321.300.323	1.764.513.179
PERCENTUALE	82%	13%	3%	2%	100%

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote "minori" assistenziali	Ripartizione società sportiva/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	4,97%	23,81% - 9,19% (il 4,97% è a carico del datore di lavoro)
Co.co.co. Sportive	25%	2,03%	2/3 – 1/3
Co. Co. Co. AG	25%	2,03%	2/3-1/3
Lavoratori autonomi	25%	1,23%	Addebito (volontario) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo addebito (volontario) 4% al committente

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

- **Riduzione dei contributi previdenziali al 50% per i primi cinque anni;**
- L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente*;
- La riduzione non si applica ai contributi c.d. «minori»
- Fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali (sopra 5.000,00 €) saranno le seguenti:
 - ❑ 12% in presenza di altra contribuzione previdenziale
 - ❑ 12,5% + contr.ne «minore» 0,72% + 1,31% =14,53% per chi è senza copertura previdenziale

* Riduzione del 50% dell'imponibile contributivo

ATTENZIONE: riduzione 50% non si applica per i lavoratori dipendenti – per i dipendenti l'aliquota previdenziale sarà quella «piena» (33%) da subito

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Contributi aggiuntivi «minori» per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata - inps circ. n. 25 del 11/02/22:

- 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegno per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale;
- 1,31% per il finanziamento della dls coll. (indennità disoccupazione mensile collaboratori)

Rimborsi spese: non concorrono alla formazione del reddito (ed al raggiungimento delle soglie di esenzione) i rimborsi spese analitici e documentati (compresi chilometrici);



Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Lavoratori sportivi con P.IVA

soglie di esenzione fiscale e previdenziale

- Se operano **solo** VS committenti sportivi (**compresi singoli tesserati**):
 - Superata la soglia di esenzione fiscale (15.000,00) possono applicare il regime forfettario fino a 85.000,00 € di fatturato;
 - Fino alla soglia esente ai fini contributivi (5.000 €) non dovranno versare contributi INPS
- Se operano anche Vs soggetti non sportivi (es. privati non tesserati o alberghi o palestre commerciali) sui relativi compensi **non operano le soglie di esenzione**, sia fiscale che contributiva

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

Non sono soggetti a contribuzione INAIL

- I lavoratori sportivi titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- I lavoratori sportivi liberi professionisti in possesso di P.IVA;
- I lavoratori sportivi autonomi (art. 53, c. 2, lett. a), Tuir;
- I lavoratori autonomi occasionali;
- I volontari (tesserati);

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL – art. 34

- I lavoratori sportivi subordinati sono assicurati INAIL (sulla base dei rischi non coperti dal tesseramento – un decreto dovrà determinare i premi)
- Ai co.co.co AG si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000 (assicurazione dei lavoratori parasubordinati):
- ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari);
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente;

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL – art. 34 (1)

Per gli sportivi dilettanti (lavoratori subordinati) tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici (art. 51, L. 289/2002) che agiscono come volontari sarà sufficiente l'assicurazione infortuni collegata al tesseramento

(1) considerata l'esenzione per i co.co.co e le P.IVA, l'INAIL si applica solo ai lavoratori sportivi subordinati e per i co.co.co AG



ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

situazione attuale – in attesa di nuovo decreto

i ***lavoratori subordinati sportivi***, dipendenti dai soggetti art. 9 del TU Inail (DPR 1124/1965) (enti privati, ogni tipo di società, committente del lavoratore) sono soggetti a obbligo assicurativo (INAIL) anche quando sono presenti previsioni contrattuali o di Legge di tutele con polizze privatistiche.

DMlps 21.11.2022 + circ.ri INAIL 33 e 36/2022

Minimale / Massimale annuale 17.780,00 / 33.021,00 (retrib. annua sportivi profess. dip. da 01/07/22)

	DESCRIZIONE	ALIQUTA
580	Gestione impianti sportivi, es. stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi; comprese le attività annesse	48x1000
590	Attività degli sportivi professionisti, ad es. atleti allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici	78x1000
610	Corsi di istruzione e formaz. professionale, tirocini formativi, stage e simili. Istruttori sportivi.	9x1000
722	Settore amministrativo del comparto sportivo	5x1000



Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL – co.co.co AG

- Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai **compensi effettivamente percepiti (salvo minimali/massimali** che dal 01/07/2022 sono rispettivamente € **1.481,73/€2.751,78**).
- Se Aliquota 5 per mille → minimale $1.481,73/1000*5 = 7,40$ €/**mese**
89,00 €/anno
- Se Aliquota 9 per mille → minimale $1.481,73/1000*9 = 13,33$ €/**mese**
160,00 €/anno

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

L'IRAP

- Gli Enti Non Commerciali (**le A.S.D.**) determinano l'IRAP applicando:
 - il metodo retributivo alle attività istituzionali (art. 10, D.Lgs 446/1997);
 - Il metodo del bilancio per la parte commerciale (art. 5, D.Lgs 446/1997);
 - Il metodo forfettario in caso di opzione L. 398/1991;
- **Metodo retributivo** = somma delle retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati e dei compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo dalle quali sottrarre le deduzioni previste dalla norma;
- I compensi sportivi erano esclusi dal computo della base imponibile.
- **art. 36, c. 6: non concorrenza alla base imponibile IRAP dei compensi erogati ai co.co.co sportivi singolarmente non superiori a Euro 85.000,00**
- **Pr i compensi superiori: IRAP 3,9% (oltre addizionali)**

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Per evitare l'onerosità degli adempimenti vengono previste importanti semplificazioni prevedendo la gestione degli stessi attraverso il RAS.

Il Registro assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.



ADEMPIMENTI ORDINARI del datore di lavoro

Adempimenti ordinari datore di lavoro

- **Aprire la posizione INAIL** inviando tramite il sito www.inail.it la denuncia di inizio attività;
- Iscrivere il lavoratore sportivo alla Gestione Separata INPS **separata INPS** (L. 335/1995), laddove non risulti avere già una posizione come collaboratore;
- **Comunicare al Centro per l'Impiego l'inizio del rapporto di lavoro, entro un giorno prima** dall'inizio della prestazione, indicando gli elementi essenziali del contratto: le parti, la durata, il compenso pattuito;
La comunicazione viene effettuata attraverso la compilazione e l'invio telematico del modello "Unilav" sul sito del MLPS (<https://www.co.lavoro.gov.it>). I contenuti della comunicazione sono resi disponibili a tutti gli enti coinvolti (INPS e INAIL) ognuno per le proprie competenze;

ADEMPIMENTI ORDINARI del datore di lavoro

- **Istituire il Libro Unico del Lavoro (L.U.L.);**
- **Emettere il cedolino** paga, predisporre il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS e le imposte trattenute al collaboratore.
- **Comunicare** mensilmente all'**INPS** con il modello "**Uniemens**" il dettaglio dei contributi versati: beneficiario, imponibile previdenziale e contributo previdenziale;
- **Comunicare** annualmente all'**INAIL**, entro il 28 febbraio dell'anno successivo **il totale dei compensi erogati** e pagare il saldo del premio dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- **Predisporre e inviare telematicamente all'Agazia delle Entrate**, nel mese di marzo dell'anno successivo, la **Certificazione Unica**, che contiene il compenso erogato, le eventuali imposte trattenute al collaboratore e i dati previdenziali, relativi all'imponibile e ai contributi pagati;

semplificazioni degli adempimenti sul lavoro

art. 28 D. Lgs 36/2021

- **le semplificazioni sono relative alle sole co.co.co. sportive**
- NON SI APLICANO A:
 - ❑ rapporti di lavoro subordinato;
 - ❑ co.co.co Amministrativo/Gestionali (non sono lavoratori sportivi)

le semplificazioni degli adempimenti sul lavoro per le co.co.co sportive

artt. 28 e 35 D. Lgs 36/2021

- La comunicazione preventiva ai centri per l'impiego è **sostituita** dalla comunicazione dei medesimi dati al RAS;
- L'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, e la trasmissione della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi (modello UNIEMENS) **possono (e non devono)** essere adempiuti in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche anziché attraverso i canali ordinari;
- Se il compenso annuale non supera l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga;

Correttivo 2: ulteriori semplificazioni degli adempimenti sul lavoro

art. 28, c. 5, D. Lgs 36/2021

- Emanazione decreto per specifiche tecniche LUL attraverso il Registro entro il 31/12/23;
- Comunicazione «preventiva» entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro;
- Iscrizione sul Libro Unico del Lavoro entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, anche in un’unica soluzione (i compensi possono essere erogati anche anticipatamente)
- In sede di prima applicazione, adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le co.co.co. Sportive (non A/G), relativi al periodo 01/07-30/09/23 possono essere effettuati entro il 31/10/2023
- (a tal fine dovrà essere implementata la funzionalità UNIEMENS, ad oggi non presente sul RAS)

Correttivo Bis: semplificazioni per arbitri e giudici di gara

art. 25, c. 6-bis e 6-ter, D. Lgs 36/2021

- Non sarà necessaria la stipula di un contratto ma sarà sufficiente la designazione da parte della FSN, DSA o EPS;
- Le comunicazioni ai centri per l'impiego sono effettuate - dalle FSN, DSA, EPS, ovvero dalle proprie affiliate (le ASD) se così previsto dai rispettivi organismi affilianti - per un ciclo di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre;
- Entro 10 gg dalle singole manifestazioni le FSN, DSA, EPS, ovvero le proprie affiliate (le ASD) se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, provvedono, a comunicare al RAS i soggetti i dati dei soggetti convocati e dei relativi compensi – il RAS mette a disposizione i dati a INL, INPS ed INAIL in tempo reale;
- Iscrizione sul Libro Unico del Lavoro entro la fine di ciascun anno di riferimento, anche in un'unica soluzione (i compensi possono essere erogati anche anticipatamente)

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI (per co.co.co.)

ADEMPIMENTO	FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	SEMPLIFICAZIONI
Emissione del cedolino paga e tenuta del LUL	<p>All'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00.</p> <p>L'obbligo di tenuta del L.U.L potrà essere adempiuto in via telematica all'interno di un'apposita sezione del Registro</p>	<p>Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021 Non c'è l'obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l'importo di € 15.000,00.</p> <p>Art. 28, c. 5, D.L. 36/2021 (correttivo 2): l'iscrizione del LUL può avvenire, in unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente.</p>
Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga da luglio 2023 a settembre 2023		<p>Art. 28, c. 5, D.L. 36/2021 (correttivo 2): potranno essere effettuati entro il 31/10/2023</p>

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI (per co.co.co)

ADEMPIMENTO	FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	SEMPLIFICAZIONI
Invio "UNIEMENS" all'INPS	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro	Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021 L'adempimento della Comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi potrà essere assolto mediante apposita funzione istituita nel Registro.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO

FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO

Predisposizione del modello F24 per versamento contributi INPS

Possibilità di generarlo attraverso il Registro

Predisposizione della Certificazione Unica

Generazione della CU e predisposizione del file per la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite intermediario.

1° passaggio: accesso al RAS



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro

Dipartimento ▾

PNRR

Attività nazionale ▾

Attività internazionale ▾

Bandi e avvisi

Attività nazionale

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Attivo dal 31 agosto 2022 il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche


Il d.lgs. 39/2021 istituisce, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per la cui gestione ci si avvale della società Sport e Salute.

Regolamento Registro nazionale attività sportive

Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ex art. 11 DLGS 39 del 26 agosto 2022.



1° passaggio: accesso al RAS



11
Piattaforma che gestisce il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche per lo Sport della Prima Sezione del Ministero in sensi del d.lgs. 19/2021

A partire dal 1° gennaio 2021 per le collaborazioni con i datori di lavoro e i titolari di attività sportiva dilettantistica, in attuazione della funzionalità di implementazione delle procedure di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2011, n. 35, in materia di sport dilettantistico.

Per il chiarimento, si prega di rivolgersi al seguente indirizzo email: registro@sportosalute.eu

Accesso utente

4 Username e Codice FIS:

Password

ACCEDI




Dipartimento per lo Sport
Presidenza del Consiglio dei Ministri

SPORT E SALUTE

[Password dimenticata?](#)

[Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD](#)

Contatti: registro@sportosalute.eu



La riforma dello sport - 26/09/2023

Nuova comunicazione

Codice fiscale del lavoratore

Verifica

Filtri

Elementi per pagina 10

Codice Lavoratore

Richiesta

Comunicazione

Inizio

Inviata

Comunicazione Obbligatoria

Inizio

Errore

Retifica

Proroga

Comunicazione Obbligatoria

Cessazione

attività sportive dilettantistiche



 Codice

 Tipo richiesta
Inizio - Comunicazione Obbligatoria

 Lavoratore
SNBG

:I: Dati di invio

 Datore di lavoro

 Legale rappresentante

 Lavoratore

 Rapporto

Codice comunicazione

[Tipo richiesta
lokio

Tipo comunicazione*
Comunicazione Obbligatoria

Data invio
gg/mm/aaaa

Soggetto che ha effettuato la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro)

Email soggetto che ha effettuato la comunicazione

 Salva

4 Salva e invia

é: / Dati di invio é Datore di lavoro

Legale rappresentante

.,. L.:vo1,alo1c | Ili RIJ>OfO

C:tt•du n>••••
Italia

Codice fiscale.
[SNBGLN63T16(;479)

Nome
GIUJIANO

Cognome
SINIB LDI

Data nascita
26/12/1_9_6_3

Sesso*
Maschile

f, .Nazione di nascita
Italia

C:unl,pl-• pl nascita"
Pesaco (PS)

di bstoaiome
UIPLOMA QI LAUREA

Domicilio

Com<me

CAP*

Indirizzo*



4 Silva e invia

 Codice

Tipo richiesta
Inizio - Comunicazione Obbligatoria

< **01/07/2023** di invio **01/07/2023** Datore di lavoro > **01/07/2023** Legale Rappresentante ! **01/07/2023** lavoratore

01/07/2023 Rapporto)

01/07/2023 Inizio Rapporto
01/07/2023 

Data fine rapporto
30/09/2023

Pat INAIL*
000000

Qualifica professionale
Esercenti di attività sportive

Retribuzione / compenso*
2500

00 Iva

4 Salva e invia

i&!::!!55

0."o,e d, l .vo, o

1 Codice fiscale del lavoratore

1 Tipo richiesta*

Verifica

[TFiltri

Elementi per pagina!

Codice	Lavoratore	Richiesta	Comunicazione
	GIUUIANO SINIBALDI (SNRGI.N63T16G479J)	▶ Ini.!:iO	!!!Comunicazione Obbligatoria

Vista da 1 a 1 di 1 elemento

Inviato

X Errore

/ Bozza

!i Comunicazione Obbligatoria

.. Rettifica

Cl Annui

▶ Inizio

▶▶ Proroga

Il Cessazi

Ulteriori conseguenze dell'inquadramento lavorativo

- **Dipendenti pubblici:** autorizzazione
- **Pensionati:** verifica compatibilità
- **Sicurezza sul lavoro** – art. 33 (DM 81/2008): – DVR – RSSP (titolare) – RSA (rappresentante dei lavoratori);
- **Medico del lavoro** (è figura diversa rispetto al medico sportivo) – art. 32;
- Per lavoratori dipendenti: contrattazione collettiva - Naspi – TFR etc;
- Privacy;
- Obblighi di informativa;
- Certificazione casellario giudiziale per minori;
- Nomina del responsabile della protezione dei minori;
- C.U./770;
- etc

Sicurezza sul lavoro

- Si applicano, per quanto non derogato dal decreto, le disposizioni di cui al D.M. 81/2008;
- Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000,00 Euro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, c. 2, del D.Lgs 81/2008 (bozza correttivo 2):
 - **facoltà** di beneficiare della sorveglianza sanitaria (visita medico lavoro);
 - **facoltà** di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro incentrati sui rischi propri delle attività svolte

N.B!! unico riferimento è il compenso - si applica a tutte le categorie di lavoratori

Protezione dei minori

Art. 33, c. 7, D.Lgs 36/2021

- ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della dir. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13/12/2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
- **La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione**

Protezione dei minori

Certificazione casellario giudiziale

- Il ministero della Giustizia aveva escluso dall'obbligo le collaborazioni sportive ex art. 67 Tuir;
- Dal 01/07/2023 tutti i collaboratori sportivi diventano lavoratori: torna applicabile l'obbligo

COSA FARE – in concreto

ADEMPIMENTO	P. IVA e «Lavoro autonomo atipico» art. 51 c. 2, lett. a), Tuir	CO.CO.CO SPORTIVE
Forma dell'accordo	Lettera incarico professionale	Contratto di co.co.co sportiva
Comunicazione preventiva	NO	SI (attraverso il RAS)
Altri adempimenti	NO	<ul style="list-style-type: none"> - LUL semplificato attraverso il RAS (unico entro il 30/01 dell'anno successivo) per compensi < 15.000,00 - Ced. Paga + LUL ordinario per compensi > 15.000,00 - UNIEMENS per compensi > 5.000,00 (Attraverso il RAS per compensi < 15.000)
Contributi previdenziali ed assistenziali	Compensi < 5.000,00 NO Compensi > 5.000,00 SI A carico del professionista (P.IVA) – possibile addebito 4% al committente	Compensi < 5.000,00 NO Compensi > 5.000,00 SI 2/3 carico committente – 1/3 carico collaboratore

COSA FARE in concreto - segue

ADEMPIMENTO	P. IVA e «Lavoro autonomo atipico»– art. 51 c. 2, lett. a), Tuir	CO.CO.CO SPORTIVE
INAIL	NO	NO
Sicurezza luoghi di lavoro	Solo obblighi informativi	Si , tutti gli adempimenti Per compensi < 5.000,00 solo obblighi informativi
Certificato antipedofilia	SI – se opera con minori	SI – se opera con minori
Adempimenti Fiscali	- CU - dichiarazione sostituti di imposta (770) se vengono operate ritenute fiscali	- CU (attraverso il RAS se < 15.000) - dichiarazione sostituti di imposta (770) se vengono operate ritenute fiscali

Disclaimer

Queste slides sono state create per il corso indicato nella prima diapositiva.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva dell'argomento e non possono essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

grazie per l'attenzione





Dott. Giuliano Sinibaldi
Studio Sinibaldi Marinelli
Galleria dei Fonditori n. 3
61122 – Pesaro (PU)

Contatti

Tel: 0721.451363

email: sinibaldi@sinibaldimarinelli.it

web: www.cmsmcommercialisti.it

© Riproduzione riservata

